

N° 34 – 30 settembre 2021

In questo numero:

- Tirocinio in farmacia: attenzione alle norme sulla sicurezza
- Il tirocinante deve esibire il green pass
- Termine prenotazione tamponi rapidi a carico del SSR
- Aumentano i farmaci indicati per il trattamento della COVID-19
- Equivalenza dei vaccini extra UE

PRIMO PIANO

Tirocinio in farmacia: attenzione alle norme sulla sicurezza

Ai titolari e ai direttori delle farmacie che accolgono gli studenti per lo svolgimento del tirocinio curricolare, si ricorda che il tirocinante è equiparato al lavoratore dal punto di vista della sicurezza e della tutela della salute nel luogo di lavoro. Di conseguenza, come stabilito dal DLgs 81/2008, prima dell'avvio del tirocinio, è necessario acquisire dallo studente gli attestati di frequenza del Corso sugli aspetti generali relativi alla sicurezza e prevenzione e del Corso sugli aspetti specifici, rilasciati da ente competente con indicazione di accreditamento e autorizzazione.

Non sono valide autocertificazioni rilasciate dallo studente o certificazioni a firma di strutture non appositamente autorizzate e accreditate. A sua volta, il tutor deve illustrare allo studente il DVR relativo alla farmacia e predisposto dal suo RSPP, informandolo sui rischi ai quali può essere soggetto, sui rischi specifici presenti nella farmacia e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Copia del DVR va consegnata allo studente, che deve firmare un'apposita ricevuta, da custodirsi insieme ai due attestati nella documentazione relativa al tirocinio. L'inosservanza di queste prescrizioni può esporre il titolare o il direttore della farmacia alle sanzioni previste per l'inadempienza alle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il tirocinante deve esibire il green pass

Si fa presente che il tirocinante, per accedere alla farmacia, deve esibire il Green pass, come è tenuto a fare per accedere ai locali dell'Università. Non essendo un professionista sanitario, non è soggetto all'obbligo vaccinale, quindi è necessario verificare la validità della certificazione verde all'accesso in farmacia, ragion per cui nel presidio deve essere presente un dispositivo nel quale sia installata l'app VerificaC19. L'app è disponibile per i dispositivi Android e iOS, e tutte le caratteristiche e le modalità di funzionamento sono illustrate nella pagina web del sito dedicato alla certificazione ([clicca qui](#)).

EMERGENZA COVID

Termine prenotazione tamponi rapidi a carico del SSR

Dal 28 settembre non è più possibile prenotare sul sistema regionale i tamponi a carico del SSR, anche per i contatti stretti di caso; restano salvaguardati i diritti di chi ha già prenotato sulla

piattaforma regionale un tampone SSR. Per tutti i tamponi verrà riconosciuto un valore di 12 euro e la farmacia utilizzerà i dispositivi forniti dalla Regione. Sempre dal 28 settembre viene riconosciuta soltanto l'attività erogata in adempimento alle disposizioni del Protocollo del Commissario Figliuolo. La Regione comunicherà in seguito le modalità per il recupero delle confezioni integre di tamponi gratuiti e le modalità con cui la farmacia dovrà comunicare al sistema TS (via GPOPE) l'effettuazione di tamponi gratuiti per coloro che ne hanno diritto (esenti con certificazione medica).

Aumentano i farmaci indicati per il trattamento della COVID-19

L'AIFA ha annunciato la disponibilità, per il trattamento della COVID-19 dei farmaci immunomodulanti anakinra, baricitinib e sarilumab, attualmente autorizzati per altre indicazioni. I tre farmaci si aggiungono al tocilizumab nel trattamento di soggetti ospedalizzati con COVID-19 con polmonite ingravescente sottoposti a vari livelli di supporto con ossigenoterapia. "Tale decisione, basata sulle evidenze di letteratura recentemente pubblicate, allarga il numero di opzioni terapeutiche e nello stesso tempo consente di evitare che l'eventuale carenza di tocilizumab o di uno di questi tre farmaci possa avere un impatto negativo sulle possibilità di cura" si legge nel comunicato dell'AIFA. Nella riunione del 28 settembre 2021, il CdA di AIFA ha approvato l'inserimento dei tre farmaci nell'elenco della L.648/96, che consente la copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che sul sito dell'Agenzia è possibile consultare [da questa pagina](#) tutte le informazioni ufficiali, costantemente aggiornate, sul trattamento in ospedale e domiciliare della malattia da nuovo Coronavirus.

Equivalenza dei vaccini extra UE

Il Ministero della salute, visto il parere espresso dal Gruppo Permanente sull'infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità, fa presente che per le finalità previste dalla normativa sulle certificazioni verdi COVID-19, i vaccini il cui titolare dell'AIC è lo stesso dell'Unione Europea, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale ([Qui l'elenco](#)). La medesima equivalenza è riconosciuta ai vaccini, prodotti su licenza di Astra-Zeneca, Covishield (Serum Institute of India); R-CoVI (R-Pharm), Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz). Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge. Le certificazioni dovranno riportare almeno a) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); b) dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); c) data/e di somministrazione del vaccino; d) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).